



Consiglio Regionale della Campania

*Commissione Consiliare Speciale
(per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti
collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi)*

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Presidente della Giunta regionale

Ai Sub Commissari ad acta per il
Piano di rientro della sanità

Alla So.Re.Sa

p.c. Ai Componenti della Commissione
Speciale Trasparenza e Controllo

LORO SEDI

Prot. n. 1021

Napoli li 22 marzo 2011

Oggetto: trasmissione determinazione Gara SoReSa affidamento servizio di
rilevazione e controllo dei dati della spesa farmaceutica

Si trasmette, in allegato, la determinazione votata all'unanimità dalla scrivente
Commissione consiliare speciale nella seduta dello scorso 15 marzo c.a. ad oggetto
**Audizione del 14 marzo 2011 su Gara SoReSa per l'affidamento servizio di
rilevazione e controllo dei dati della spesa farmaceutica delle AA.SS.LL. della
Regione Campania.**

Cordialmente

IL PRESIDENTE

Nicola Caputo

Commissione Trasparenza e Controllo
Telef. 081 7783301-3570 Fax 081 7783872
e-mail: comatti@consiglio.regione.campania.it



Consiglio Regionale della Campania

Commissione Consiliare Speciale

*(per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati
e dell'utilizzo di tutti i fondi)*

N.03

DETERMINAZIONE

Artt. 3-4 Regolamento della Commissione

OGGETTO: AUDIZIONE del 14 marzo 2011. Gara SORESA per l'affidamento del "Servizio di rilevazione e controllo dei dati della spesa farmaceutica delle AASSLL della Regione Campania".

LA COMMISSIONE

AUDITI

i rappresentanti dell'ATI CINECA-Input Data-Interdata
i rappresentanti della So.Re.Sa. spa

RITENUTO

- che la gara bandita presenti dubbi di legittimità, sia – in generale - relativamente ai prezzi posti a base d'asta sia - in particolare – in merito alla mancata esclusione dell'ATI risultata aggiudicataria.

- che, più in particolare:

1) secondo i rappresentanti dell'ATI Cineca-Input Data-Interdata (in favore della quale era stata originariamente disposta l'aggiudicazione della gara, poi successivamente revocata), l'affidamento del servizio all'ATI Santer-Cedoca-Megaride comporta una spesa di circa € 24.000.000,00, mentre il costo speso nell'ambito degli affidamenti precedenti per lo stesso identico servizio era di € 13.736.766,52. Si avrebbe, pertanto, un aggravio di spesa di oltre € 10.300.000,00, ossia una maggiorazione di circa l' 80% rispetto ai costi finora sostenuti per l'espletamento del medesimo servizio. Analoghe procedure di gara aggiudicate a costi notevolmente inferiori nell'ambito di altre Regioni italiane quali, a titolo meramente esemplificativo: Regione Veneto: euro 0,034/ricetta; Regione Abruzzo: euro 0,038/ricetta; Regione Basilicata che aveva indetto una gara analoga con prezzo a base d'asta di euro 0,050/ricetta, mentre la So.Re.Sa. S.p.A. ha aggiudicato il servizio al prezzo di euro 0,072/ricetta. Tali dati non sono stati smentiti dai rappresentanti di So.Re.Sa. spa che, invece, citano dati relativi a una sola Regione (la Lombardia) in cui la tariffa unitaria sarebbe più elevata di quanto posto a base d'asta in Campania; a giustificazione del maggior prezzo, inoltre, So.Re.Sa spa sostiene che i servizi svolti precedentemente nella singole asl sarebbero diversi da quelli oggetto di gara; la circostanza è contestata con relazione tecnica depositata dai rappresentanti dell'ATI Cineca;



Consiglio Regionale della Campania

2) l'ATI Replay/Santer S.p.a. Cedoca srl e Megaride srl. risulta essere priva del requisito di cui all'art. 38, lettera f), del d. lgs. 163/2006 (*"sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: ... f) ... che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante"*), in quanto la Megaride S.r.l. è stata destinataria di un provvedimento di risoluzione contrattuale in danno adottato dalla ASL Avellino 1 con delibera nr. 300 dell'11.09.2007, per grave inadempimento afferente lo stesso servizio di registrazione ed elaborazione dati della spesa farmaceutica svolto per conto della predetta ASL, il che denota un grave errore nello svolgimento dell'attività professionale;

3) i rappresentanti della So.Re.Sa. spa hanno rilevato che la questione è stata oggetto di un articolato contenzioso, sia dinanzi al T.A.R. Campania-Napoli che al Consiglio di Stato, che avrebbe sempre riconosciuto la piena legittimità dell'operato della stazione appaltante; in realtà, come evidenziato dai rappresentanti dell'ATI Cineca, la specifica questione evidenziata al punto 3) non è mai stata deliberata dai giudici amministrativi, sia a causa dell'intreccio tra impugnazioni incidentali succedutesi tra ATI Cineca e ATI Santer Reply (la questione, infatti, era stata posta in via incidentale dall'ATI Cineca, ma il T.A.R. - e il Consiglio di Stato in sede cautelare - hanno deciso di valutare prima la legittimità della revoca dell'aggiudicazione in favore di quest'ultima; una volta accertata la legittimità di detta revoca non vi era più giuridico interesse a delibare in ordine mancata esclusione dell'ATI Santer Reply), sia a causa della carenza di interesse rilevata in capo alla S2i Italia spa, terza classificata;

4) in ogni caso, indipendentemente da quanto rilevato da So.Re.Sa spa in ordine al margine di discrezionalità che avrebbe caratterizzato le scelte dell'amministrazione e dalla ricostruzione giurisprudenziale operata nei chiarimenti forniti, resta insuperata la circostanza che l'errore commesso da Megaride nello svolgimento dell'attività professionale, ancorché relativo a un appalto svolto presso altra pubblica amministrazione, appare grave; non convince la tesi dei rappresentanti di So.Re.Sa. spa secondo cui la rilevanza della risoluzione - ai fini del possesso del requisito di cui alla citata norma del Codice dei Contratti - è venuta meno a seguito della transazione sottoscritta tra le parti, poiché dagli accordi intercorsi tra la ASL e Megaride srl. emerge con chiarezza che quest'ultima ha rinunciato a parte delle sue rivendicazioni economiche imputandole proprio al risarcimento danni dovuto alla committente a causa dell'inadempimento, il che conferma - in maniera che pare incontestabile - la commissione di un grave errore professionale;



Consiglio Regionale della Campania

5) i concorrenti, infine, erano tenuti a produrre, tramite dichiarazione sostitutiva, "...l'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date, e dei destinatari pubblici e privati" (cfr. all. A/4 al Disciplinare di gara). L'art. 3 della lettera di invito, alla lett. B), prevede: "*Verifica del possesso dei requisiti tecnici e finanziari ai sensi dell'art. 48 D.Lgs 163/06. Le imprese sorteggiate e quelle risultanti quali prima e seconda in graduatoria dovranno presentare entro dieci giorni dal ricevimento del fax di richiesta, pena le conseguenze descritte dall'art. 48, un plico contenente la seguente documentazione integrativa: ... b) originale o copia autenticata dei Certificati di buona esecuzione rilasciati dal committente privato o pubblico relativamente alle forniture che sono state dichiarate in sede di gara*". (cfr. Lettera di invito pag. 9). La Megaride, nell'elencare i servizi prestati nel triennio, secondo il modello All. A/4 del Disciplinare di gara, dichiarava, tra gli altri, anche quello prestato nel triennio 2005-2007 in favore dell'ASL Avellino 1, per un fatturato di euro 115.575,04. In relazione a tale servizio, il cui importo è stato decisivo ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi necessari all'ATI per la partecipazione alla gara, non è stata prodotta la certificazione di buona esecuzione bensì solamente una certificazione attestante gli importi fatturati dalla Megaride senza alcuna dichiarazione di "corretta esecuzione"; del resto, non si vede come detta società, stante l'avvenuta risoluzione contrattuale in danno, avrebbe mai potuto produrre la prescritta certificazione di buona esecuzione. Sul punto i rappresentanti di So.Re.Sa. spa non hanno chiarito alcunché;

6) quanto all'affidabilità dell'ATI odierna aggiudicataria, la stessa So.Re.Sa. spa ha dichiarato in sede di audizione che, ad oggi, si sono verificati molti ritardi nell'esecuzione della convenzione.

Alla luce di queste circostanze

INVITA

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania e Commissario ad acta per il Piano di Rientro, i Subcommissari ad acta per il Piano di Rientro, a intervenire, per le loro rispettive competenze e attraverso i loro uffici, al fine di procedere a una completa ed esaustiva istruttoria del caso, anche per verificare la correttezza giuridica e procedimentale degli atti posti in essere dalla società regionale So.Re.Sa. spa. Nell'immediato auspica un intervento in autotutela della So.Re.Sa. in ordine alla procedura emessa.